

LXXXIX SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1985****Presidenza del Vicepresidente SERRA****INDICE**

Disegno di legge: "Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo e alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, nonché di quelle relative alla tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'isola" (139); proposta di legge: "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente, in relazione alla lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante" (24). (Discussione del testo unificato e approvazione):

BARRANU 2789
 CATTE 2797
 (Votazione segreta) 2837
 (Risultato della votazione) 2837

Disegno di legge: "Ripartizione tra i Comuni sardi del fondo sociale istituito con l'articolo 75 della L. 27/7/1978, n. 392" (133). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 2837
 (Risultato della votazione) 2837

Disegno di legge: "Contributo regionale a favore dei consorzi di difesa delle colture inten-

sive" (85). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 2838
 (Risultato della votazione) 2838

Legge regionale 23/10/85: "Delega alle Province ed ai Comuni in materia di autorizzazione alla circolazione ed ai trasporti eccezionali" (CCIV), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 2837
 (Risultato della votazione) 2837

Legge regionale 23/10/85: "Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna" (CCVI), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione):

MONTRESORI 2823
 (Votazione segreta) 2837
 (Risultato della votazione) 2837

Legge regionale 23/10/85: "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo" (CCV), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione):

SATTA, Assessore dell'industria 2836
 (Votazione segreta) 2838
 (Risultato della votazione) 2838

Proposta di legge "Modalità per l'accesso in strutture sanitarie di alta specializzazione e per la concessione ai cittadini residenti

in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per i ricoveri fuori della Regione" (61). (Discussione e approvazione):

FADDA PAOLO	2806
DADEA	2806
(Votazione segreta)	2837
(Risultato della votazione)	2837

Proposta di legge: "Sull'inquadramento straordinario nel ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale del personale delle Unità sanitarie locali della Sardegna ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979". (144). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta)	2838
(Risultato della votazione)	2838

Sull'ordine del giorno:

PALMAS	2303
MURRU	2828
PRESIDENTE	2829

La seduta è aperta alle ore 10 e 11.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 dicembre 1985, che è approvato.

Discussione del testo unificato della proposta di legge Catte - Merella - Tarquini: "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente, in relazione alla lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante" (24); e del disegno di legge: "Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, nonché di quelle relative alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salati dell'isola" (139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente, in relazione alla lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante" e del disegno di legge: "Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli

insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, nonché di quelle relative alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salati dell'Isola", nel testo unificato approvato dalla competente Commissione. Relatore l'onorevole Puligheddu. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu, relatore.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Sono delegate alle province le funzioni concernenti la tutela e la difesa dell'ambiente in relazione al controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ed alla loro lotta.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dalle province in conformità agli indirizzi impartiti dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Uras - Canalis - Ortu Velio - Mereu Salvatorangelo - Pigliaru:

“Art. 1 - Dopo il 1 comma è inserito il seguente: La Regione provvederà con legge successiva a delegare le funzioni concernenti la tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'Isola, anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FADDA PAOLO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Le province predispongono programmi tecnico-finanziari, sulla base delle richieste e delle indicazioni dei comuni e delle unità sanitarie locali, ricadenti nell'ambito territoriale di ciascuna provincia e delle richieste ed indicazioni degli enti ed organizzazioni operanti nel settore.

I programmi pluriennali vengono aggiornati annualmente in occasione della presentazione dei programmi annuali, di cui all'articolo successivo, ricostituendone l'estensione temporanea.

I programmi pluriennali devono fornire indicazioni di massima sugli interventi da eseguire, la quantificazione dei mezzi e dei finanziamenti occorrenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Le province, in attuazione dei programmi pluriennali, predispongono programmi operativi annuali da presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

Il programma annuale dovrà indicare:

- a) il tipo di intervento da eseguire;
- b) il periodo nel quale effettuare gli in-

terventi;

- c) i sistemi e le tecniche da adottare;
- d) la quantificazione della manodopera necessaria;
- e) i mezzi ed i materiali necessari;
- f) i finanziamenti occorrenti;
- g) i criteri per la verifica dei risultati.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Barranu - Palmas - Serri:

“Art. 3 - Sono soppresse le parole ‘in attuazione dei programmi pluriennali’ ”. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento n. 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 3 sono inseriti dalla Giunta regionale nel bilancio della Regione sulla base di una relazione tecnico-finanziaria, elaborata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, secondo i seguenti criteri:

- esigenze di natura igienico-sanitaria conseguenti alla presenza di insetti nocivi e parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante;
- dimensione territoriale;
- situazione geomorfologica del territorio e climatica delle singole zone;
- condizioni socio-economiche della popolazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Sono di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività delegate.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente l'Assessorato della difesa dell'ambiente:

a) esprimere parere:

1) sui programmi pluriennali ed annuali proposti dalle province;

2) sullo stato di attuazione dei programmi in relazione agli interventi preventivati ed ai risultati conseguenti;

b) propone, sulla base delle valutazioni di cui al punto 2 della lettera a), eventuali modifiche ed integrazioni di programmi.

Per l'attività di indirizzo e per la verifica dei risultati conseguiti dagli enti delegati, l'Assessorato della difesa dell'ambiente utilizza at-

trezzature ed apparecchiature di laboratorio ed ogni altro mezzo connesso o comunque necessario allo svolgimento delle attività predette e si avvale di personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e della collaborazione di uffici ed enti pubblici che svolgono attività nei singoli settori, nonché di aziende regionali.

Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può altresì stipulare apposite convenzioni con istituti universitari e di ricerca e con enti ed organismi operanti nel settore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

In caso di mancato compimento da parte degli organi provinciali delle attività inerenti all'esercizio delle funzioni delegate entro i termini previsti dalla presente legge, o quelli risultanti dalla natura degli interventi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito l'ente delegato, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione delle province per il tramite dell'organo di controllo competente per territorio ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Le province inviano, ogni sei mesi, all'Assessorato della difesa dell'ambiente rapporti dettagliati sull'attività svolta e sui risultati ottenuti; inoltre, alla fine di ciascun biennio, presentano un rapporto generale con i risultati globali conseguiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

In situazioni di particolare gravità o di carattere eccezionale, che richiedano interventi immediati ed uniformi, in riferimento alle attività di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, dispone il finanziamento degli interventi stessi a carattere straordinario affidandone l'esecuzione alle province.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì, ricorrendo le situazioni in esso richiamate, allorquando gli interventi stessi abbiano comunque connessione con le attività di competenza di altri rami dell'Amministrazione regionale. In tale ipotesi, a proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente è formulata d'intesa con l'Assessore competente nella specifica materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Le province curano l'attuazione dei programmi, avvalendosi del personale trasferito dall'Amministrazione regionale.

Qualora il personale di cui al comma precedente non fosse sufficiente le province possono provvedervi, secondo le indicazioni dei programmi stessi, anche mediante la stipula di convenzioni con cooperative o imprese specializzate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Sono assegnate alle province le macchine, gli attrezzi ed i materiali già in uso del centro antimalarico ed antinsetti, ed i mezzi acquisiti in base alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, ed all'articolo 81, secondo comma, della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, fatta eccezione per le attrezzature, le apparecchiature e gli altri mezzi occorrenti all'Assessorato della difesa dell'ambiente per le esigenze indicate al terzo comma dell'articolo 5.

La ripartizione dei beni di cui al comma precedente avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle necessità e della specifica attività da svolgere da ciascun ente delegato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per consentire il coordinamento degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 17, viene ripresa alle ore 10 e 36).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11.

ZURRU, Segretario:

Norme per il personale transitorie e finali

Art. 11

L'Amministrazione regionale è tenuta ad attivare le procedure per la emanazione di apposite norme di attuazione dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna al fine di consentire i trasferimenti, previsti dall'articolo 9, alle province di tutto il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui agli articoli seguenti.

Ai predetti trasferimenti l'Amministrazione regionale, compatibilmente con quanto disposto dalle norme di attuazione di cui al precedente comma, provvede sulla base di criteri oggettivi concordati preventivamente con le province interessate, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative e le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

L'accordo è stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione.

A tal fine la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta dall'Assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di bilancio e finanze; quella provinciale dai presidenti delle province o da loro delegati.

Il trasferimento è effettuato tenendo conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della si-

tuazione di famiglia dei dipendenti e salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita nell'Amministrazione regionale all'atto del trasferimento medesimo. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

L'eventuale diniego al trasferimento disposto a norma del presente articolo comporta la decadenza di diritto dall'impiego.

In corrispondenza dei trasferimenti, la Regione provvede alla soppressione del ruolo speciale ad esaurimento, mentre gli enti destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche, al fine dell'inquadramento del personale medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ZURRU, Segretario:

Art. 12

L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 1° dicembre 1985 presti la sua opera alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e antinsetti ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1957, n. 25, e 6 novembre 1978, n. 64.

Con effetto dal 1° gennaio 1986, il personale di cui al comma precedente, sulla base del titolo di assunzione o, se più favorevole, delle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate da oltre tre mesi nell'anno solare anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del competente titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, fatta eccezione per il limite massimo di età, è nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo entro i limiti delle categorie impiegatizie o salariali indicate al successivo comma.

I requisiti delle mansioni e del titolo di studio che devono essere contestualmente posseduti per la nomina prevista dal precedente comma sono i seguenti:

- a) per la nomina di impiegato avventizio di:
 - 2^ categoria: diploma di scuola media superiore e mansioni del personale di concetto;
 - 3^ categoria: diploma di scuola media inferiore e mansioni del personale esecutivo;
 - 4^ categoria: diploma della scuola dell'obbligo e mansioni del personale ausiliario;
- b) per la nomina a salariato temporaneo:
 - specializzato: diploma della scuola dell'obbligo e mansioni di operaio specializzato;
 - qualificato: diploma della scuola dell'obbligo e mansioni di operaio qualificato;
 - comune: diploma della scuola dell'obbligo e mansioni di operaio comune.

Ai fini della qualificazione delle mansioni indicate al precedente comma, deve farsi riferimento al corrispondente personale dell'Amministrazione regionale, in relazione alle attribuzioni proprie del personale medesimo secondo la normativa vigente anteriormente alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. Per diploma della scuola dell'obbligo si intende quello dell'epoca in cui l'interessato avrebbe dovuto concludere il corso di studi; in difetto, esso è sostituito da una prova di cultura generale.

L'accertamento delle mansioni, salvo le ipotesi di riconoscimento giudiziale, è effettuato da una commissione paritetica composta da quattro impiegati dell'Amministrazione regionale designati in numero di due, rispettivamente, dall'Assessore competente in materia di personale e da quello della difesa dell'ambiente, e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

La nomina ad impiegato avventizio o a salariato temporaneo è disposta con decreto del l'Assessore competente in materia di personale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 13

Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi dell'articolo 11 compete lo stipendio annuo lordo iniziale della prima classe stipendiale previsto per il personale appartenente al ruolo unico regionale delle diverse fasce funzionali, secondo il seguente criterio di corrispondenza:

- a) impiegati avventizi di:
 - 2^ categoria quinta fascia
 - 3^ categoria terza fascia
 - 4^ categoria prima fascia
- b) salariati temporanei:
 - specializzati quarta fascia
 - qualificati terza fascia
 - comuni prima fascia.

Lo stipendio annuo lordo iniziale è suscettibile esclusivamente di aumenti periodici biennali del 2,50 per cento della misura iniziale. Spetta altresì l'indennità di cui all'articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Il servizio, anche non continuativo, prestato alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e antinsetti, anteriormente alla nomina ad impiegato avventizio o salariato temporaneo è valutato per intero agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali dello stipendio.

Al predetto personale che sia provvisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento economico complessivo di importo superiore al trattamento economico spettante ai sensi dei precedenti commi, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

Il trattamento economico complessivo indicato al precedente comma deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione

spettanti nella misura annua lorda:

- a) per gli impiegati avventizi:
 - 1) stipendio minimo mensile;
 - 2) indennità di contingenza;
 - 3) premio di produzione provinciale;
 - 4) aumenti periodici di anzianità;
 - 5) indennità sostitutiva di mensa;
 - 6) indennità di trasporto;
- b) per i salariati temporanei:
 - 1) minimo di paga base;
 - 2) indennità di contingenza;
 - 3) indennità territoriale di settore;
 - 4) gratifica natalizia;
 - 5) indennità sostitutiva di mensa;
 - 6) indennità di trasporto;
 - 7) anzianità professionale edile.

Gli importi annui degli elementi della retribuzione di cui ai punti 5 e 6 della lettera a) e dei punti 5 e 6 della lettera b) indicati nel precedente comma sono determinati sulla base della misura mensile calcolata come in appresso:

- indennità di cui al punto 5 della lettera a), nella misura fissa mensile di lire 22.000;
- indennità di cui ai punti 6 della lettera a), 5 e 6 della lettera b), nella misura giornaliera spettante per 22 giornate.

L'anzianità professionale edile di cui al punto 7 della lettera b), deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale salariato temporaneo, nell'importo effettivamente corrisposto all'atto dell'ultima erogazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14

In attesa che possa provvedersi ai trasferimenti previsti dal precedente articolo 11, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento del perso-

nale addetto ai compiti operativi previsti dalla presente legge.

Il ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente comma si articola in quattro fasce funzionali.

La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata tabella A.

Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo l'allegata tabella B, le singole qualifiche funzionali.

Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

“Nel secondo comma dell'articolo 14 sostituire le parole ‘si articola in quattro fasce funzionali’ con ‘si articola in cinque fasce funzionali’ ”. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ZURRU, Segretario:

Art. 15

Il personale del ruolo speciale ad esaurimento è assegnato alle province in posizione di distacco in conformità alle indicazioni contenute nei programmi.

Il distacco è disposto su provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, in relazione alle esigenze operative dei programmi.

La spesa per il personale in posizione di distacco resta a carico dell'Amministrazione regionale.

Ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta la sede nella quale il dipendente viene assegnato o trasferito, è considerata sede di servizio, fatta salva la corresponsione dell'indennità stessa nei casi di missione espletata per ragioni di istituto secondo la normativa vigente.

Al fine di garantire l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si provvede con la necessaria mobilità del personale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Per una questione di coordinamento con l'articolo 11 che prevede che quando opereranno le norme di attuazione dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna si provvederà a trasferire tutto il personale inquadrato nel ruolo speciale. L'articolo 15 recita invece: “Il personale del ruolo speciale ad esaurimento è assegnato alle province in posizione di distacco”. Manca un “tutto” che è sfuggito, perché anche l'articolo 15 deve iniziare con: “Tutto il personale del ruolo speciale...”. Non so se per questo sia necessario pre-

sentare un emendamento. Se è così provvediamo subito.

PRESIDENTE. Non è necessario onorevole Barranu. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ZURRU, Segretario:

Art. 16

Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dall'articolo 14 è regolato dalle seguenti disposizioni e per quanto non previsto e in quanto compatibile, dalle norme contenute nel Titolo II della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

In materia di trattamento economico, compreso quello di missione e di trasferimento, al personale predetto si applicano le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale secondo la seguente tabella di equiparazione:

RUOLO SPECIALE - RUOLO UNICO

Pers. IV	Fascia	-	Pers. V	Fascia
Pers. III	Fascia	-	Pers. IV	Fascia
Pers. II	Fascia	-	Pers. III	Fascia
Pers. I	Fascia	-	Pers. I	Fascia

Al predetto personale si applicano le disposizioni dell'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

“Il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

In materia di trattamento economico, compreso quello di missione e di trasferimento, al personale predetto si applicano le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale della fascia funzionale corrispondente”. (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ZURRU, Segretario:

Art. 17

Il personale della IV fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti amministrativi della struttura ove presta servizio.

Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

“Al primo comma dell'art. 17, la frase iniziale dicente: ‘Il personale della IV fascia funzionale’ è sostituita dalla seguente: ‘Il personale della V fascia funzionale’”(5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ZURRU, Segretario:

Art. 18

Il personale della III fascia funzionale è addetto a compiti di natura prevalentemente tecnica per i quali sia richiesta apposita prepa-

razione specialistica e/o responsabilità per il deposito o custodia di mezzi o materiali.

Nell'ambito delle specifiche competenze della qualifica professionale riconosciuta, il personale predetto svolge attività proprie degli operai specializzati, ivi compresa la conduzione degli automezzi, utilizzando mezzi, attrezzi, apparecchiature o strumenti dei quali è tenuto a provvedere all'ordinaria manutenzione.

Esso può essere altresì incaricato delle mansioni di capo operaio, in tale mansione coordinando le attività degli operai, posti alle sue dipendenze. L'incarico è conferito tenuto conto dello stato di servizio e della capacità professionale, per un periodo non superiore alla durata del programma, con provvedimento dell'Assessore degli affari generali, e dà titolo per il periodo effettivo dell'incarico ad una indennità pari al 5 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della III fascia funzionale ed è dovuto per dodici mensilità, con lo stesso provvedimento è indicato il dipendente che sostituisce il capo operaio in caso di assenza o di impedimento.

Al sostituto è dovuto per il periodo di sostituzione l'indennità di cui al comma precedente che per lo stesso periodo è sospesa nei confronti del capo operaio.

Il conferimento dell'incarico può essere revocato con provvedimento motivato o per aspettativa superiore a 60 giorni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento modificativo Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

“Il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Il personale della IV fascia funzionale svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo o contabile, richiedente apposita preparazione specialistica acquisita anche attraverso corsi professionali a carattere tecnico-pratico”.

Al secondo comma, la frase dicente: "il personale predetto svolge attività proprie dell'operaio specializzato" è sostituita dalla seguente: "il personale predetto svolge anche attività dell'operaio specializzato".

Al terzo comma, la frase dicente: "classe di stipendio della III fascia funzionale" è sostituita dalla seguente: "classe di stipendio della IV fascia funzionale". (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 19

Il personale della II fascia funzionale è addetto a compiti amministrativi di natura prevalentemente esecutiva e a mansioni di carattere tecnico-pratico che richiedono apposita qualificazione professionale.

Del personale di detta fascia fanno parte altresì gli addetti stabilmente alla conduzione di autoveicoli, nonché gli operai qualificati.

Il personale predetto è tenuto alla manu-

tenzione ordinaria dei mezzi, strumenti ed apparecchiature affidategli.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

"Il primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

Il personale della III fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo o tecnico-pratico richiedente apposita qualificazione professionale". (7)

Emendamento aggiuntivo Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

"Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente articolo:

Il personale della seconda fascia funzionale è addetto a compiti tecnici di natura prevalentemente esecutiva che richiedono una generica preparazione professionale. Del personale di detta fascia fanno parte i bonificatori, i disinfestatori ed i segnalatori". (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

CATTE (P.R.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 20

Il personale della I fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di anticamera, provvedendo altresì a:

- eseguire il trasporto di fascicoli e di altri oggetti;
- provvedere a mantenere in ordine gli uffici cui è assegnato;
- impiegare gli apparecchi e le macchine in dotazione agli uffici per la riproduzione e la duplicazione dei documenti;
- collaborare ai servizi inerenti al ricevimento e all'inoltro della corrispondenza.

Del personale di detta fascia fanno parte anche gli operai non forniti di alcuna specializzazione o qualificazione addetti a mansioni comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 21

L'orario di servizio è stabilito in trentasei ore per settimana, fatte salve le festività infrasettimanali riconosciute festive ai sensi di legge.

La distribuzione giornaliera dell'orario si articola in armonia a quella dell'ente presso il quale il dipendente opera.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 22

La commissione di disciplina del personale del ruolo speciale ad esaurimento è quella costituita ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, parzialmente modificata nella sua composizione con l'integrazione di un membro eletto dal personale della fascia funzionale a cui appartiene l'inquisito, in sostituzione del membro indicato dal secondo comma del medesimo articolo 59.

Ferme restando le sanzioni e le procedure disciplinari e i conseguenti effetti previsti per il personale del ruolo unico regionale, per l'irrogazione della nota di demerito è competente il coordinatore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, su proposta del legale rappresentante dell'ente presso il quale il dipendente svolge la sua attività.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 23

Il personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell'articolo

lo 12 è inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 14, secondo le corrispondenze di categoria, come indicate nella allegata tabella C. La disposizione si applica altresì nei confronti del personale assunto ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1957, n. 25, e 6 novembre 1978, n. 64, che sia stato nominato impiegato o salariato non di ruolo in esecuzione di giudicato.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

L'inquadramento previsto dal presente articolo ha effetto dalla data di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi di cui al primo comma.

Sino a quando non si è provveduto agli inquadramenti previsti dal presente articolo, nei confronti del personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo a norma dell'articolo 12, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16, in quanto compatibili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ZURRU, Segretario:

Art. 24

Per l'espletamento dei concorsi di cui

all'articolo 23, le materie di esame, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

I concorsi si espletano mediante colloqui diretti ad accertare la conoscenza teorico-pratica posseduta dal candidato relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto e alla qualifica cui aspira.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ZURRU, Segretario:

Art. 25

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 23 e con la decorrenza ivi indicata, è attribuita la classe di stipendio di importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto.

In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dallo stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 26

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme eventualmente ancora dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro successivi alla data del 1° gennaio 1978, in estensione del giudicato della Magistratura del lavoro intervenuto in analoga fattispecie.

Sono fatte salve le qualifiche riconosciute con provvedimento giudiziale ai fini della corresponsione delle somme eventualmente ancora dovuta a tale titolo.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a erogare le somme dovute a seguito del riconoscimento da parte della stessa delle mansioni effettivamente svolte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dalla prescrizione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 27

L'Amministrazione regionale è autorizzata a favorire la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), del servizio reso alle dipendenze del CRAAI con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), assumendo a carico del bilancio regionale i relativi oneri di riscatto nel-

l'importo pari al 30 per cento del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 28

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2, ad eccezione dell'articolo 17, punto 1), concernente l'integrazione delle qualifiche di sesta fascia della tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e dell'articolo 19, primo comma, concernente l'abrogazione della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.

Sono revocati i concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2, e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Amministrazione regionale procederà agli adempimenti di prima applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla data di efficacia dei provvedimenti d'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento disposti ai sensi dell'articolo 23.

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1985, e comunque sino a quando non siano stati posti in essere gli atti prescritti per la operatività della delega di cui all'articolo 1, sono prorogati gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, per quanto riguarda le procedure, le strutture ed i mezzi, esclusa l'assunzione di personale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Catte - Fadda
Paolo - Puligheddu - Palmas:*

"Al quarto comma dell'art. 28 dopo le parole: '28 novembre 1957' aggiungere le seguenti: 'n° 25' ".(9)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Chiedo che l'esame dell'articolo 28 venga sospeso perché è sorto un problema sull'ultimo comma che va chiarito.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 29.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 29

Sino al termine del periodo di proroga degli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 27, gli interventi di cui alle norme della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, come modificate ed integrate dall'articolo 81 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, sono realizzati secondo le modalità indicate nelle disposizioni stesse.

Successivamente, gli interventi predetti sono svolti esclusivamente con il ricorso ad imprese qualificate e, qualora ne sussista la necessità o l'opportunità, mediante l'utilizzazione di personale appartenente al ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ZURRU, *Segretario:*

Art. 30

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimate in lire 1.280.000.000 per l'anno finanziario 1985, in lire 22.370.000.000 per l'anno 1986 ed in lire 20.520.000.000 per gli anni successivi.

Alle spese per gli anni 1986 e successivi si fa fronte per lire 17.870.000.000 con il risparmio conseguente all'abrogazione della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, e delle spese per il personale già previste per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, e per le rispettive differenze di lire 4.500.000.000 e di lire 2.650.000.000 si fa fronte con l'aumento previsto della quota dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere le proprie funzioni normali.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 1.280.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria 1985.

In aumento

05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05061 - Paghe ed altri assegni fissi

e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del centro regionale antimalarico e antinsetti addetti alle operazioni di lotta (L.R. 25 gennaio 1980, n. 2 e L.R. 12 marzo 1984, n. 8) (spesa obbligatoria)

lire 1.180.000.000

Capitolo 05072 - Paghe ed altri assegni fissi ed accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri assunti dal Centro regionale antimalarico ed antinsetti per l'attuazione degli interventi di recupero ambiente dell'ecosistema stagnale (L.R. 6 novembre 1978, n. 64; artt. 6, 15 e 29 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 4; L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 34 della L.R. 10 maggio 1983, n. 12, e artt. 81 e 97 della legge finanziaria)

lire 100.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Carta - Ortu Italo - Cogodi:

“Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente articolo:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione”. (11)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per sottolineare l'opportunità dell'emendamento n. 11 che, in base alle nostre leggi, prevede l'urgenza; urgenza che è assolutamente confacente col progetto di legge in discussione che ci accingiamo a votare.

E' una proposta di legge che ha una storia piuttosto lunga, ma mi permetto di ricordare che essa nacque per rispettare un ordine del giorno del Consiglio regionale (con cui si è chiusa la precedente legislatura) che impegnava la Giunta a predisporre, in conseguenza del venir meno della legge numero 2, che è stata la prima legge con cui questo Consiglio aveva tentato di regolamentare il servizio del CRAAI (legge che per note vicende giudiziarie non poté trovare piena applicazione) a predisporre — dicevo — un disegno di legge che rispettasse e recepisce, per quanto possibile, i principi ispiratori della legge numero 2.

Questa proposta di legge — non vorrei riaprire polemiche e mi dispiace che sia in questo momento assente l'onorevole Pigliaru — quindi non è nata, come è stato affermato, perché qualcuno intendeva farsi propaganda. Se questo fosse vero tutti i consiglieri che fanno il loro mestiere, che è quello di predisporre norme che interpretino le aspettative e i bisogni degli amministratori, ogni volta che prendono un'iniziativa (dovere connesso alla loro funzione) potrebbero essere accusati di farsi propaganda. Non a caso ho ricordato che la proposta è nata per rispettare un documento a cui generalmente non si dà grande peso, cioè l'ordine del giorno.

In quel caso l'ordine del giorno fu rispettato; la nostra proposta di legge ha ormai quasi 4 anni di vita e nessuno può essere accusato di farsi propaganda solo per il fatto che, sopprimendo a carenze di altri organi, si è cercato di dare una sistemazione definitiva che va nell'ordine e nella prospettiva della riforma della Regione.

Respingo perciò le accuse che mi sono state mosse in quella sede, confermando che questa proposta di legge, lungi da costituire strumento di propaganda, nacque per rispettare un ordine del giorno del Consiglio, e ricordando anche che è diritto dei consiglieri e loro legittima aspettativa veder discusse dall'Aula le proprie iniziative legislative.

La nostra proposta di legge in sostanza è arrivata in Aula grazie ad una norma del Regolamento, che garantisce particolarmente le formazioni deboli di questo Consiglio. Io non credo

— mi sia consentito — che senza quella iniziativa oggi noi saremmo qui a discutere della riforma del CRAAI.

E' un progetto di legge importante perché chiude una vicenda, ma contiene in sé anche le premesse per dare concreta attuazione a indirizzi politici cui spesso, negli anni passati e tutt'oggi, si fa riferimento, cioè all'esigenza di decentrare l'attività operativa a livelli locali.

Come chiarito in Commissione, devono essere riaffermate, e non potrebbe essere diversamente, le funzioni della Giunta regionale (funzioni, di programmazione, di controllo della propria attività) e deve essere chiarito che le funzioni delegate si riferiscono soprattutto ad attività gestionali.

Il settore della salute del territorio è intanto un tutto unitario, quindi la Regione non può rinunciare obiettivamente a definire il quadro generale dell'intervento e a controllarne l'esecuzione. E' un fatto unitario ma è anche un dovere della Regione intervenire e modificare anche questa forma di intervento. Ciò che noi ci aspettiamo dalla Giunta regionale è che l'indirizzo che essa riterrà di dare alla tutela dell'ambiente sia essenzialmente di prevenzione. E' noto che noi svolgiamo attualmente un'attività che è soprattutto di lotta contro gli insetti nocivi, ed è altrettanto noto che in questo modo, a nostra volta, concorriamo ad avvelenare un ambiente che viceversa vorremmo risanare.

Il problema fondamentale è quello di rimuovere le cause dei fenomeni, il che vuol dire che essenzialmente l'attività di tutela del territorio deve essere basata sulla prevenzione: più prevenzione noi sapremo realizzare meno veleni spargeremo e meno danni provocheremo all'ambiente a nostra volta.

Sarebbe veramente triste che questo decentramento di attività gestionali si limitasse periodicamente a interventi di lotta, magari più massicci ma sempre di lotta. Noi riteniamo che la Giunta dovrebbe darsi un quadro, il quale non può che concretizzarsi in un piano regionale di difesa del territorio, alla stessa stregua con cui la Regione si è dotata di un piano delle acque. Esso, come qualcuno ricorderà, prende in considerazione l'intero territorio, è articola-

to in schemi di depurazione delle acque e si avvicina ad una progettazione di massima, consentendo alla Regione di rendere compatibili tutti gli interventi che i comuni o le amministrazioni locali effettuano in questa direzione col piano stesso. Bene, questa proposta di legge potrà funzionare se anche per questo settore di risanamento del territorio, avremo uno strumento operativo che ci consenta di valutare, man mano che gli enti locali presenteranno i piani di intervento, la compatibilità con questo indirizzo che, ripeto, non può che essere volto soprattutto a rimuovere le cause del fenomeno che intendiamo combattere.

E' un primo esempio di decentramento, di delega di funzioni, che avviene, a dire il vero, in assenza di una normativa generale che consenta di regolarci in modo coerente ed omogeneo, ed è per questo particolarmente delicato. Certo è che dal suo realizzarsi appieno, nel senso cui ci si riferiva poc'anzi, dipenderà il grado di entusiasmo con cui decideremo in futuro di procedere al decentramento anche di altre funzioni gestionali.

L'ente previsto per realizzare questa attività gestionale nella formulazione che la Commissione ha dato a questa proposta di legge è la Provincia. A dire il vero nel progetto presentato dal nostro gruppo gli enti individuati erano il Comprensorio o l'Unità sanitaria locale, anche se la questione, se ben ricordo, rimase aperta ad un confronto più approfondito fra i gruppi politici. Ma la scelta allora non fu casuale; eravamo nel periodo in cui ancora si riteneva che i comprensori dovessero avere un ruolo diverso da quello che in realtà hanno (o che non hanno) ed eravamo anche in presenza di Unità sanitarie locali che avevano praticamente sottratto alle province l'unico strumento che poteva essere compatibile con le funzioni del Centro regionale antimalarico, cioè i laboratori di igiene e profilassi, che come è noto sono di competenza delle Unità sanitarie. Probabilmente la scelta della provincia appare più opportuna perché il fenomeno che si deve combattere riguarda praticamente l'intero territorio regionale e l'intervento non può essere eccessivamente frazionato e polverizzato. Di-

penderà però da noi, dal nostro impegno riuscire a creare un quadro di riferimento che garantisca il funzionamento di questa soluzione.

Prendo atto volentieri che è stato superato un contrasto esistente nella passata legislatura, che atteneva al tipo di rapporto giuridico di dipendenza del personale. Allora vennero espresse opinioni diverse: qualcuno sosteneva l'opportunità di conservare un tipo di rapporto privatistico, ma è prevalsa oggi, quasi unanimemente, la prospettiva del rapporto pubblicistico. Credo che sia la soluzione migliore perché solo il rapporto pubblicistico, anche con riferimento a problemi pratici, consentirà alla Giunta di realizzare molto più speditamente la necessaria mobilità del personale, poiché esistono differenti esigenze in relazione alle diverse zone della nostra regione ed è facilmente prevedibile che occorrerà di volta in volta concentrare mezzi e personale in determinate aree piuttosto che in altre.

Quindi il rapporto pubblicistico non era una scelta dettata da chissà quali valutazioni, ma rispondeva in primo luogo ad un'esigenza di natura pratica. Con questo strumento noi realizziamo dei capisaldi, ritengo, della difesa dell'ambiente. Il corpo forestale regionale e l'intervento sul territorio sono, a mio avviso, due strumenti essenziali perché la Regione possa finalmente darsi una non velleitaria politica di tutela e difesa dell'ambiente. Pertanto prendiamo atto con soddisfazione che il Consiglio si accinge a chiudere una vicenda abbastanza contrastata e complicata. Ci auguriamo e ci aspettiamo che la Giunta regionale non perda un'occasione come questa, ma soprattutto che adempia effettivamente a funzioni di indirizzo politico, di programmazione degli interventi e di controllo. L'indirizzo politico che noi ci aspettiamo è l'abbandono graduale dell'intervento episodico, contingente, che se qualche volta può attenuare un fenomeno in realtà non risolve mai i problemi, anzi spesso ne crea di ulteriori. Chiediamo quindi che la Giunta proceda decisamente e per questo aspettiamo una verifica puntuale. La Giunta si dia uno strumento articolato, operativo di programmazione e di indirizzo politico perché la prevenzione sorpassi

e sostituisca — anche se questo inevitabilmente sarà un processo graduale — l'attività di lotta.

Questo disegno di legge è arrivato in Aula; probabilmente avrà il consenso di questo Consiglio, ma non per questo possiamo dire di aver risolto tutti i nostri problemi. Molto dipenderà dalla sua applicazione, dal ruolo che la Giunta intenderà svolgere e su questo ci riserviamo di esprimere in futuro il nostro giudizio.

PRESIDENTE. All'articolo 30 è stato presentato anche un altro emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento modificativo parziale Carta - Cogodi - Ortu Italo:

“Art. 30 Il primo comma è sostituito dal seguente:

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimate in lire 22.370.000.000 per l'anno 1986 e di lire 20.520.000.000 per gli anni successivi; alla ripartizione tra i competenti capitoli di spesa di detti oneri complessivi si provvede annualmente con la legge di bilancio.

Nello stesso articolo è soppresso il terzo comma”. (16)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 11 e numero 16 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

ZURRU, *Segretario*:

TABELLA A

Dotazione organica del ruolo
speciale ad esaurimento

FASCE FUNZIONALI	IV	III	II	I
N. POSTI	46	56	114	402

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

"La tabella A è sostituita dalla seguente:

Dotazione organica del ruolo
speciale ad esaurimento

FASCE FUNZIONALI	V	IV	III	II	I
N. POSTI	45	68	102	378	24".
(12)					

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa*

dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento n. 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella B.

ZURRU, *Segretario*:

TABELLA B

Individuazione delle singole qualifiche
del ruolo speciale ad esaurimento

IV Fascia funzionale

- Segretario
- Ragioniere
- Geometra
- Perito agrario
- Perito industriale

III Fascia funzionale

- Operaio specializzato:
 - Meccanico
 - Motorista
 - Tornitore
 - Stagnino-latroniere
 - Verniciatore
 - Lamierista
 - Conduttore di mezzi meccanici pesanti
 - Conduttore di automezzi pesanti
 - Conduttore di draga
 - Eletttricista
 - Muratore
 - Falegname

II Fascia funzionale

- Coadiutore
- Archivist
- Dattilografo
- Autista
- Addetto tecnico

IX LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

18 DICEMBRE 1985

- Operaio qualificato:
 - Distributore di magazzino
 - Custode
 - Elettricista
 - Muratore
 - Falegname
 - Lavaggista
 - Fabbro ferraio

I Fascia funzionale

- Addetto ai servizi di anticamera
- Operaio comune:
 - Addetto di magazzino
 - Bonificatore
 - Segnalatore
 - Disinfestatore
 - Manovale

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

“La tabella B è sostituita dalla seguente:
Individuazione delle singole qualifiche del ruolo speciale ad esaurimento

V Fascia funzionale

- Segretario
- Ragioniere
- Geometra
- Perito agrario
- Perito industriale
- Perito chimico
- Programmatore di procedure meccanografiche
- Collaboratore tecnico

IV Fascia funzionale

- Archivista specializzato
- Assistente amministrativo
- Assistente tecnico

- Assistente contabile
- Operatore meccanografico
- Operatore specializzato:
 - Meccanico
 - Motorista
 - Tornitore
 - Stagnino-Lattoniere
 - Verniciatore
- Lamierista
- Conduttore di mezzi meccanici pesanti
- Conduttore di automezzi pesanti
- Conduttore di draga
- Elettricista
- Muratore
- Falegname

III Fascia funzionale

- Coadiutore
- Addetto d'archivio
- Dattilografo
- Telefonista
- Autista
- Addetto tecnico
- Operaio qualificato:
 - Distributore di magazzino
 - Custode
 - Elettricista
 - Muratore
 - Falegname
 - Lavaggista
 - Fabbro ferraio

II Fascia funzionale

- Bonificatore
- Disinfestatore
- Segnalatore

I Fascia funzionale

- Addetto ai servizi di anticamera
- Operaio comune:
 - Addetto di magazzino
 - Manovale”. (13)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella C.

ZURRU, *Segretario*:

TABELLA C

Tabella di corrispondenza per l'inquadramento nelle fasce funzionali del personale già nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo

IV Fascia funzionale

– Impiegato avventizio di seconda categoria

III Fascia funzionale

– Salariato temporaneo di prima categoria

II Fascia funzionale

– Impiegato avventizio di terza categoria
– Salariato temporaneo di seconda categoria

I Fascia funzionale

– Impiegato avventizio di quarta categoria
– Salariato temporaneo di terza categoria

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Catte - Fadda Paolo - Puligheddu - Palmas:

“La tabella C è sostituita dalla seguente:

Tabella di corrispondenza per l'inquadramento nelle fasce funzionali del personale già nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo

V Fascia funzionale

– Impiegato avventizio di seconda categoria

IV Fascia funzionale

– Impiegato avventizio di terza categoria con mansioni di archivista specializzato, assistente amministrativo, assistente tecnico, assistente contabile, operatore meccanografico
– Salariato temporaneo di prima categoria

III Fascia funzionale

– Impiegati avventizi di terza categoria
– Salariato temporaneo di seconda categoria

II Fascia funzionale

– Salariato temporaneo di terza categoria con mansioni di bonificatore, disinfestatore e segnalatore

I Fascia funzionale

– Impiegato avventizio di quarta categoria
– Salariato temporaneo di terza categoria”. (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 28 che avevamo sospeso.

All'articolo 28 è stato presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Velio - Mereu Salvatorangelo - Fadda Paolo:

"L'ultimo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1986 e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 sono prorogati gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957 per quanto riguarda le procedure, le strutture ed i mezzi, esclusa l'assunzione di personale". (15)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento n. 9 ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento n. 15 ha facoltà di illustrarlo.

ORTU VELIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento n. 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento n. 9 avverto i colleghi che esso deve intendersi come sub-emendamento all'emendamento n. 15.

Metto in votazione l'emendamento n. 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge Moretti - Soro - Becciu "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1986" e del disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1986".

Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Palmas. Ne ha facoltà.

PALMAS (P.C.I.). Solo per chiedere che l'argomento che ella ha appena messo in discussione venga affrontato nella prossima seduta del Consiglio, e si proceda con l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta.

Discussione del disegno di legge: "Ripartizione tra i comuni sardi del fondo sociale istituito con l'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392". (133)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Ripartizio-

ne tra i comuni sardi del fondo sociale istituito con l'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392"; relatore l'onorevole Palmas.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas, relatore.

PALMAS (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Le quote attribuite alla Sardegna del Fondo sociale istituito con l'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ripartite tra i comuni sardi aventi le caratteristiche previste dal secondo comma dell'articolo 26 della legge stessa, in proporzione al numero delle abitazioni in affitto esistenti in ciascun comune secondo i dati dell'ultimo censimento pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

La ripartizione avviene con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, in seguito a conforme deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

I comuni utilizzano le somme assegnate secondo le modalità ed i criteri indicati negli articoli 76 e 77 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

I comuni possono utilizzare le suddette somme esclusivamente per le finalità della presente legge.

L'elenco dei beneficiari dev'essere pubblicato per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio del comune che concede il contributo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Ortu Italo - Mannoni - Muledda:

"Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

I residui di stanziamento presenti al 31 dicembre 1985 sul capitolo 02133 possono essere impegnati entro il 31 dicembre 1986, ancorché provenienti da anni finanziari precedenti il 1980". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento n. 1.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Asara - Serra Pintus - Mulas - Atzeni - Fadda Paolo - Tidu - Randazzo - Onida - Soro - Tamponi - Deiana - Floris "Modalità per l'accesso in strutture sanitarie di alta specializzazione e per la concessione ai cittadini residenti in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per i ricoveri fuori della Regione". (61)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Modalità per l'accesso in strutture sanitarie di alta specializzazione e per la concessione ai cittadini residenti in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per i ricoveri fuori della Regione".

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda Paolo, relatore di maggioranza.

FADDA PAOLO (D.C.), relatore di maggioranza. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murru, relatore di minoranza.

MURRU (M.S.I.-D.N.), relatore di minoranza. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione. La Giunta concorda con la relazione di maggioranza.

PRESIDENTE. Metto in votazione il pas-

saggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché vi sono alcuni emendamenti da concordare, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 11, viene ripresa alle ore 11 e 29).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

**Assistenza ospedaliera in istituti
ad alta specializzazione**

Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, le Unità sanitarie locali assumono a proprio carico le spese di sola assistenza ospedaliera dei cittadini residenti in Sardegna che si ricoverano in istituti di ricovero e cura, ubicati anche fuori del territorio regionale. Le Unità sanitarie locali provvedono al relativo pagamento direttamente in favore dei predetti istituti o mediante rimborso in favore degli interessati, oppure di uno dei due coniugi, ovvero del capo famiglia per i componenti il nucleo familiare anche se maggiorenni, oppure di eventuali terzi, sulla base della documentazione quietanzata a saldo prodotta in originale.

Tale prestazione compete esclusivamente per le affezioni che comportano il ricovero ad interventi e/o prestazioni di alta specializzazione in regime di ricovero, ivi compreso il trattamento di day hospital che non possono essere tempestivamente e/o adeguatamente eseguiti presso strutture pubbliche o private convenzionate.

Se richiesto dall'istituto di ricovero e cura le Unità sanitarie locali dispongono anticipazio-

ni in favore del medesimo o dell'interessato, in misura non superiore complessivamente al 75 per cento del preventivo di spesa.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Fadda Paolo - Onnis - Tarquini - Ladu Giorgio - Dadea:

“All'articolo 1 secondo comma dopo la parola 'ricovero' sostituire la parola 'ad' con 'per'”. (3)

Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Ladu Giorgio - Tarquini - Onnis - Dadea:

“All'articolo 1 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

I ricoveri o i trattamenti in regime di day-hospital che si rendano necessari ai fini della continuità terapeutica in periodi successivi al primo ricovero, possono essere eseguiti anche in strutture extraospedaliere site in territorio nazionale purché disposti per motivate esigenze terapeutiche dagli Istituti di ricovero e cura di cui ai precedenti commi ed autorizzati con le modalità di cui al successivo articolo 4”. (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda Paolo per illustrare l'emendamento numero 3.

FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge arriva in Aula con un po' di ritardo rispetto a quelle che sono le esigenze che la popolazione sarda ha dimostrato di avere; basta ricordare quanto è successo in un caso di ricovero a Londra di un paziente sardo (per diversi giorni la stampa ha infatti dedicato l'attenzione al caso Zanda). Con questo provvedimento si cerca di evitare ai cittadini sardi di doversi recare obbligatoriamente, diciamo, all'estero per interventi di alta specializzazione. Infatti le nor-

me attuali consentono il rimborso totale delle spese di viaggio e di ricovero soltanto in alcuni istituti situati all'estero, e tutti i cittadini sardi, chiaramente, anziché scegliere di ricoverarsi in strutture nazionali optavano per la soluzione dei ricoveri all'estero in quanto vi era una norma regionale che consentiva loro di avere il totale rimborso delle spese.

Con questa proposta di legge si intende evitare che i pazienti sardi vadano incontro a tutte quelle difficoltà linguistiche e di inserimento in una nazione straniera e vengano scongiurate, quindi, anche tutte quelle spese inutili per quanto riguarda il cambio, la valuta estera, consentendo a tutti la possibilità di essere ricoverati in ospedali o strutture italiane.

Le norme ed anche gli emendamenti che sono stati presentati consentono uno snellimento delle procedure evitando, quindi, quella lunga trafila di carattere burocratico che creava, anche questa, grossi disagi a tutti i nostri conterranei. Inoltre questa proposta di legge offre la possibilità di usufruire anche di strutture non convenzionate con le altre Unità sanitarie locali dell'Italia. E' prevista infatti la costituzione di apposite commissioni per l'individuazione degli istituti di ricovero e cura ad alta specializzazione, convenzionati o meno; basta pensare agli interventi di alta chirurgia che alcune case di cura attualmente non convenzionate possono fare per capire l'importanza che questo fatto riveste. Abbiamo presentato anche un emendamento per quanto riguarda i cerebrolesi perché anche questi abbiano la possibilità dopo il primo ricovero di ricevere le cure a carico del sistema sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea per illustrare l'emendamento numero 5.

DADEA (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, brevemente per esprimere il parere favorevole del Gruppo comunista a questa proposta di legge, che ha visto il concorso unitario di tutti i gruppi presenti in

Consiglio, un ampio dibattito in Commissione ed anche l'apporto positivo dello stesso Assessorato alla sanità. Per dire che questa proposta di legge sana una situazione di evidente sperequazione patita dai malati sardi nei confronti dei pazienti delle altre regioni. I malati sardi che già di per sé subiscono una situazione di evidente disparità, derivante anche dal fatto che la stessa spesa sanitaria, basata sulla spesa storica, penalizza fortemente i cittadini sardi.

Con questa proposta di legge si cerca anche di introdurre dei criteri rigidi e degli elementi vincolanti per l'applicazione di quella norma della finanziaria che è stata votata in questo Consiglio che estende le provvidenze per i ricoveri all'estero anche ai ricoveri in Italia. Vengono introdotti degli elementi basati su criteri scientifici e strettamente specialistici che permettono di individuare con certezza le malattie e soprattutto i pazienti che possono usufruire di quelle disposizioni. Naturalmente non si può sottacere che questa legge non sana il problema di fondo che è quello di fare in modo che i pazienti sardi possano usufruire delle necessarie cure, delle necessarie attrezzature in loco, cioè qui in Sardegna. Questo è l'obiettivo che come sardi dobbiamo porci cioè creare tutta una serie di strutture che possano dare risposta alle nostre esigenze direttamente in Sardegna. Forse il caso più eclatante è quello dei trapianti di midollo per cui piccoli pazienti affetti da talassemia sono attualmente costretti a fare lunghissimi viaggi in continente per avere una risposta alle loro esigenze che potrebbero essere soddisfatte con molta tempestività anche in Sardegna. Questo è anche il caso di tanti pazienti affetti da altre malattie (basta ricordare i cardiopatici) per cui l'obiettivo di fondo è creare le necessarie strutture direttamente nella nostra isola.

Ecco perché il Gruppo comunista dà un parere favorevole a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 3 e 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Individuazione degli istituti di ricovero e cura ad alta specializzazione

L'ammissione ai benefici previsti nel precedente articolo 1 è limitata ai casi relativi agli eventi morbosi stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità ed esclusivamente per ricoveri presso presidi sanitari ricompresi tra quelli indicati, per le diverse branche specialistiche, nel medesimo decreto.

L'individuazione dei presidi sanitari è disposta con la stessa procedura di cui al comma precedente, d'intesa con la Commissione consiliare competente per materia.

Per l'individuazione dei presidi di ricovero e cura di cui al primo comma verranno costituite con decreto dell'Assessore all'igiene e sanità, per le singole o più branche specialistiche, apposite commissioni presiedute dallo stesso As-

sessore, o da un suo delegato, composte da almeno 4 membri, primari ospedalieri e docenti universitari della materia. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Assessorato all'igiene e sanità, appartenente alla VI o V fascia funzionale del ruolo unico regionale.

Fino alla data di pubblicazione del decreto contenente l'individuazione dei presidi di ricovero e cura restano in vigore le norme contenute nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 39, e, per quanto concerne gli eventi morbosi, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale concernente l'indicazione dei medesimi, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'elencazione degli istituti di ricovero e cura e degli eventi morbosi potrà essere modificata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità.

Per l'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, che modifica l'elencazione dei centri di ricovero e cura, dovrà acquisirsi il parere favorevole della Commissione consiliare competente per materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Autorizzazione al ricovero

Per essere ammesso ai benefici di cui al pre-

cedente articolo 1, l'interessato dovrà essere preventivamente autorizzato al ricovero dalla Unità sanitaria locale nell'ambito della quale ha la propria dimora, cui dovrà far pervenire apposita richiesta, a firma propria o di chi per lui, con l'indicazione dell'istituto di ricovero e cura presso il quale intende fruire delle prestazioni, unitamente ai seguenti documenti:

- 1) certificato di residenza;
- 2) attestato di iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
- 3) idonea certificazione sanitaria attestante la necessità del ricovero.

L'Unità sanitaria locale, accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla presente legge ed esperiti gli accertamenti sanitari eventualmente necessari, dovrà, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta, notificare all'interessato la decisione adottata.

Avverso la decisione di non autorizzazione l'interessato o chi per lui può proporre entro 15 giorni dalla notifica, ricorso all'Assessore regionale all'igiene e sanità che decide con proprio decreto nel termine di 30 giorni, avvalendosi, se necessario, anche di specialisti operanti nelle strutture ospedaliere della Regione.

Nei casi di assoluta urgenza, per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 1, l'interessato o chi per lui, a ricovero avvenuto, dovrà dare comunicazione del medesimo all'Unità sanitaria locale competente entro e non oltre 5 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la certificazione dell'urgenza del ricovero rilasciata dalla struttura ospedaliera dove è avvenuto il ricovero medesimo.

La concessione dei benefici di cui all'articolo 1 della presente legge resta subordinata al parere favorevole della Unità sanitaria locale a cui dovrà essere presentata idonea documentazione sanitaria e la cartella clinica relativa al ricovero urgente.

In caso di rieiezione della richiesta si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Contributo per spese di viaggio e soggiorno

L'Assessore regionale all'igiene e sanità è autorizzato ad erogare ai cittadini residenti in Sardegna che si ricoverano fuori del territorio regionale in strutture pubbliche o private, anche non convenzionate, per una affezione prevista nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, un contributo forfettario per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno nei termini indicati nel successivo articolo 5.

Per usufruire dei benefici di cui al comma precedente l'Unità sanitaria competente, previa richiesta dell'interessato o di chi per lui, dovrà accertare prima del ricovero esclusi i casi di ricovero urgente, in base alla documentazione sanitaria presentata, se l'affezione è compresa tra quelle per le quali è ammesso il contributo.

Nei casi di ricovero urgente l'accertamento verrà effettuato dall'Unità sanitaria competente a seguito della presentazione della documentazione sanitaria rilasciata del presidio presso cui è avvenuto il ricovero.

Il contributo compete anche per gli eventuali accompagnatori se ritenuti indispensabili per l'assistenza.

Quest'ultima condizione deve essere attestata sanitariamente dall'Unità sanitaria locale competente all'atto degli accertamenti previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo previsto nel precedente articolo consiste nella erogazione di una somma forfettaria onnicomprensiva, relativamente al periodo di soggiorno giustificato in relazione al caso clinico, e che per l'anno 1985 viene determinata il lire 60.000 giornaliera per i ricoveri al di fuori della regione nell'ambito nazionale ed in lire 70.000 giornaliera per quelli all'estero, sia per l'ammalato che per gli eventuali accompagnatori ove ricorrano le condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 4, con esclusione per l'ammalato delle giornate di degenza in ospedale, oltre al 95 per cento delle spese di viaggio. Vengono computate nelle spese di viaggio esclusivamente quelle sostenute per il trasporto delle persone effettuato con mezzi pubblici e validamente documentate.

Ai fini della determinazione del valore per eventuali conti o fatturazioni espressi in valuta estera, per contributi, pagamenti o rimborsi da effettuarsi per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, si dovrà fare riferimento al cambio ufficiale desunto dal listino del giorno in cui è stato effettuato il saldo.

Il contributo è disposto in favore degli interessati, oppure di uno dei due coniugi, ovvero del capo famiglia per i componenti il nucleo familiare anche se maggiorenni, oppure di eventuali terzi, sulla base della documentazione quietanzata a saldo prodotta in originale.

Ove il nucleo familiare degli interessati abbia un reddito netto effettivo, nell'anno precedente al ricovero, inferiore a lire 25.000.000 annui l'Assessore regionale all'igiene e sanità può disporre, dietro presentazione del preventivo di spesa, l'anticipazione tramite il cassiere regionale, del contributo dovuto per le spese di viaggio, comprese quelle per gli eventuali accompagnatori ritenuti indispensabili per l'assistenza, nei limiti ed alle condizioni previsti nel primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del comma pre-

cedente il reddito netto effettivo riferibile all'interessato è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazione ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dell'interessato stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso sia coniugato; dell'interessato stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso sia celibe o nubile.

Le somme anticipate ai sensi del precedente comma, o parte di esse, corrispondenti alle spese di viaggio non effettuate o comunque non documentate, potranno essere compensate con il contributo forfettario per il periodo di soggiorno o saranno richieste dall'Amministrazione regionale al fine della ripetizione delle medesime nei modi di legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Fadda Paolo - Onnis - Tarquini - Ladu Giorgio - Dadea:

“L'articolo 5 è così sostituito:

Il contributo forfettario di cui al precedente articolo è costituito da due componenti: rimborso delle spese di viaggio e indennità giornaliera per le spese di soggiorno. Il contributo sulle spese di viaggio è determinato sulla misura delle spese effettivamente sostenute con mezzi pubblici e regolarmente documentate.

L'indennità giornaliera per le spese di soggiorno, per l'anno 1986, è prevista nella misura pari a lire 60.000 per i trasferimenti in presidi sanitari indicati fuori della regione nell'ambito del territorio nazionale, e nella misura pari a lire 90.000 per i trasferimenti in presidi sanitari ubicati all'estero.

Il contributo sulle spese di soggiorno è determinato, nella misura su indicata sulla base della certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura di ricovero, attestante la data di ammissione e di dimissione del pazien-

te.

Le spese di viaggio, per il paziente e gli eventuali accompagnatori possono essere anticipate sulla base dei percorsi e dei mezzi di trasporto pubblici scelti dagli interessati, previa presentazione del provvedimento di autorizzazione al ricovero rilasciato dalla competente U.S.L..

Le somme anticipate ai sensi del precedente comma, o parte di esse, corrispondenti alle spese di viaggio non effettuate o comunque non documentate, potranno essere compensate con il contributo forfettario per il periodo di soggiorno o saranno richieste dall'Amministrazione regionale al fine della ripetizione delle medesime nei modi di legge.

Ai fini della determinazione del valore per eventuali conti o fatturazioni espressi in valuta estera, per contributi, pagamenti o rimborsi da effettuarsi per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, si dovrà fare riferimento al cambio ufficiale desunto dal listino del giorno in cui è stato effettuato il saldo”. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FADDA PAOLO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), Assessore all'igiene e sanità. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 6 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Norma finanziaria

Il finanziamento per le spese di ricovero di cui all'articolo 1 verrà effettuato alle Unità sanitarie locali tramite la quota regionale del Fondo sanitario nazionale.

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 la denominazione del capitolo 12088 è così modificata:

“Contributi forfettari per spese di viaggio e per il periodo di soggiorno dell'ammalato e degli eventuali accompagnatori per ricoveri fuori del territorio regionale (articoli 4 e 5 della presente legge)”.

A favore dello stesso capitolo 12088 è stornata la somma di lire 400.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, dello stesso bilancio — Fondo speciale di parte corrente — mediante utilizzazione della riserva indicata al punto 23) della tabella A) allegata alla legge finanziaria.

Le spese relative al funzionamento delle Commissioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, quantificate in annue lire 5.000.000, fanno carico al capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio regionale per l'anno finanziario 1985 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Fadda Paolo - Ladu Giorgio - Onnis - Dadea - Tarquini:

“L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Norma finanziaria

Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 405.000.000 da iscrivere rispettivamente quanto a L. 5.000.000 sul capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e successivi corrispondente al capitolo 02102 del bilancio 1985; quanto a L. 400.000.000 sul capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e successivi corrispondente al capitolo 12088 del bilancio 1985 che assume la seguente nuova denominazione “Contributi forfettari per spese di viaggio per il periodo di soggiorno dell'ammalato e degli eventuali accompagnatori per ricoveri fuori del territorio regionale (artt. 4 e 5 presente legge)”.

Ai suddetti oneri si fa fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento”. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FADDA PAOLO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Norma finale

Le disposizioni contenute nell'articolo 5

si applicano per i ricoveri autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2, sono abrogati, con l'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 39; gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e gli articoli 2 e 3 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 39.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Fadda Paolo - Dadea - Onnis - Tarquini - Ladu Giorgio:

“Art. 8 - Al secondo comma sostituire le parole ‘dall'ultimo comma’ con ‘dal quarto comma’.” (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FADDA PAOLO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), Assessore all'igiene e sanità. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento n. 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Discussione della legge regionale 23/10/85 rinviata:
“Delega alle Province ed ai Comuni in materia di autorizzazione alla circolazione ed ai trasporti eccezionali”.
(CCIV)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 23 ottobre 1985 numero CCIV, rinviata, concernente: “Delega alle Province ed ai Comuni in materia di autorizzazione alla circolazione ed ai trasporti eccezionali”; relatore l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatore.

SERRI (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria.

La Giunta si rimette al testo scritto.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Le funzioni amministrative di cui al comma quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegate:

a) al comune nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale.

Qualora la circolazione riguardi due comuni contigui è competente il comune di partenza;

b) alla provincia competente territorialmente nel luogo di inizio di circolazione quando questa interessi più di due comuni o più province.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge ha luogo con l'osservanza del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato con legge 10 febbraio 1982, n. 38 e delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti ai commi

decimo ed undicesimo dell'articolo 1 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 38, nonché delle eventuali successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Gli enti competenti: rilasciano l'autorizzazione, previa intesa con gli enti proprietari della rete viaria interessata e ne inviano copia all'Assessorato dei lavori pubblici entro trenta giorni dal rilascio; provvedono alla riscossione dell'indennizzo previsto dai decreti ministeriali di cui al precedente articolo e alla eventuale ripartizione dello stesso fra gli enti proprietari.

Fatta salva la quota di pertinenza dell'ANAS, la quota di indennizzo soggetto a valutazione convenzionale di spettanza dell'Amministrazione regionale è così ripartita:

— per il 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni provinciali interessate;

— per il restante 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni comunali e gli altri enti locali interessati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

La Giunta regionale può impartire direttive

per l'espletamento delle funzioni amministrative delegate.

In caso di inadempimento delle funzioni attribuite da parte degli enti competenti la Giunta si sostituisce nel compimento degli atti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Discussione della legge regionale 23/10/85 rinviata "Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna". (CCVI)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 23 ottobre 1985 numero CCVI, rinviata, concernente: "Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla

relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette al testo scritto.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Finalità

La presente legge disciplina l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in base alle norme di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Natura giuridica e sede dell'Istituto

L'Istituto zooprofilattico sperimentale del-

la Sardegna, con sede in Sassari, è ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

La Regione Sarda si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la ricerca tecnico-scientifica e per l'erogazione di servizi di sanità pubblica veterinaria, nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Compiti dell'Istituto

L'Istituto zooprofilattico sperimentale svolge i seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza degli allevatori per la bonifica zoosanitaria degli allevamenti e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali attuati nell'ambito dei servizi di assistenza zootecnica;

e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge o per le attività zooprofilattiche degli enti territoriali, nonché per le attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;

f) la cooperazione tecnico-scientifica con

istituti esteri del settore veterinario previa opportune intese con il Ministero della sanità e con la Regione.

L'Istituto zooprofilattico opera nell'ambito dei piani nazionali per le profilassi delle epizootie nonché nell'ambito di piani di risanamento, miglioramento e d'incremento della zootecnica disposti dalla Regione Sarda.

L'Istituto provvede, inoltre, ad ogni altra funzione ad esso demandata dalla Regione nel campo della sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto zooprofilattico, in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l'Italia ed i paesi esteri, può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale.

L'Istituto zooprofilattico opera, anche ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15, in stretto rapporto tecnico-funzionale con i servizi veterinari dell'Amministrazione regionale e delle Unità sanitarie locali, i Comuni, le Province e gli altri enti territoriali della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Organizzazione dell'Istituto

L'Istituto zooprofilattico sperimentale è articolato in Sezioni provinciali zooprofilattiche con sede in Cagliari, Nuoro ed Oristano.

All'istituzione di nuove Sezioni provinciali od alla eventuale soppressione di quelle esistenti si provvede con apposita legge regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo articolo 21.

L'Istituto zooprofilattico è organizzato in laboratori il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti con regolamento dell'Istituto,

anche mediante opportune intese con gli enti locali o con enti sanitari che gestiscono analoghe strutture, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Produzione

L'Istituto zooprofilattico, con le prescritte autorizzazioni del Ministero della sanità, provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni.

Può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Restano salve le disposizioni previste negli ultimi quattro commi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto zooprofilattico:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) la Giunta esecutiva;
- 4) il Collegio sindacale;
- 5) il Comitato tecnico-scientifico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Consiglio di amministrazione, composizione e nomina

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti dal Consiglio regionale con schede limitate a sei nomi; risulteranno eletti i nove candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il Direttore.

Il Segretario amministrativo dell'Istituto svolge le funzioni di segretario.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su richiesta di oltre un terzo dei suoi componenti, o su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Ineleggibilità

Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale:

- i Consiglieri regionali;
- coloro che hanno rapporti commerciali con l'Istituto;
- coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo;
- coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana, dei diritti civili e non sono iscritti alle liste elettorali;
- coloro che abbiano una dipendenza economica dall'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Cessazione dal Consiglio di amministrazione

La qualità di componente il Consiglio di amministrazione viene a cessare:

- a) per scioglimento del Consiglio;
- b) per scadenza del mandato;
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per morte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Decadenza dal Consiglio di Amministrazione

Il componente il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica nei seguenti casi:

- a) per il sopravvenire di uno dei casi previsti dall'articolo 8;
- b) per assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale decide definitivamente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Dimissioni

Le dimissioni devono essere date per iscritto e gli organi che hanno proceduto alla nomina devono prenderne atto nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Sostituzione

In caso di cessazione o di decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione, si procede alle sostituzioni con le modalità previste dal precedente articolo 7.

I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere dai predecessori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) lo Statuto dell'Istituto e le sue modificazioni;

b) la nomina della Giunta esecutiva;

c) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;

d) il programma annuale di attività dell'Istituto nel rispetto dei piani predisposti, per la parte di loro competenza, dalla Regione e dallo Stato;

e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

f) il conferimento del servizio di tesoreria ed ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;

g) il regolamento organico del personale;

h) ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al Consiglio di amministrazione dalle leggi e dallo Statuto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

Per accertate e gravi irregolarità, per inosservanza delle prescrizioni regionali, o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale può sciogliere con proprio decreto il Consiglio d'amministrazione.

Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione sciolto deve essere ricostituito entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Il Presidente

Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

Qualora per dimissioni, decadenza o morte, si debba procedere al rinnovo anticipato della Presidenza, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quinquennio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto.

Esercita tutte le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; formula, sentita la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione, ed inserisce gli argomenti la cui discussione sia proposta da singoli Consiglieri.

Lo Statuto dell'Istituto indica quali provvedimenti d'urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione necessari per garantire il funzionamento dell'Istituto, possono essere adottati dal Presidente, fatta salva la ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro membro nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, nel proprio seno.

La Giunta esecutiva dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e svolge i compiti ad essa demandati dallo Statuto dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Composizione, nomina e funzioni
del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da un Presidente, scelto tra gli iscritti all'Albo ufficiale dei revisori dei conti, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Il Collegio sindacale svolge le funzioni di vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Istituto, esamina i bilanci, predispone le opportune relazioni, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa trimestrali sui risultati dell'attività di vigilanza; il Collegio sindacale riferisce, oltre che al Consiglio di amministrazione, anche agli organi regionali di controllo.

I membri del Collegio sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale dura in carica cinque anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Ineleggibilità

Non possono essere nominati membri del Collegio sindacale:

a) coloro che siano ineleggibili a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al quarto grado che coprano, nell'Istituto, l'ufficio di Presidente o di componente il Consiglio di am-

ministrazione od il posto di direttore;

c) coloro che hanno rapporti commerciali o professionali con l'Istituto;

d) i componenti del Consiglio di amministrazione ed i dipendenti dell'Istituto;

e) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Il sopravvenire di uno dei casi di cui al comma precedente successivamente alla nomina, comporta la decadenza dalla carica di Sindaco. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Composizione e nomina
del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è composto:

— dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede;

— da tre docenti universitari esperti, rispettivamente, in malattie infettive, microbiologia, tecniche di allevamento ed alimentazione degli animali domestici, nominati dall'Assessore regionale all'igiene e sanità;

— da quattro tecnici laureati dipendenti dell'Istituto, nominati dal Consiglio di amministrazione, dei quali due in servizio presso la sede di Sassari, uno in servizio presso la sezione provinciale di Cagliari, uno in servizio presso la sezione provinciale di Nuoro ed uno in servizio presso la sezione provinciale di Oristano;

— un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria, nominato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità;

— da due responsabili del Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali nominati dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo dell'Istituto. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato tecnico si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo richiede.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Compiti del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte ed esprime pareri:

— sui programmi di ricerca sperimentale, sulla etiologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

— sui programmi di acquisto di attrezzature che rivestano particolare importanza diagnostica e scientifica;

— in ordine alle attività di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

— sulla istituzione, soppressione e modificazione di settori, laboratori e reparti;

— in ordine alle attività di formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato;

— in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche stranieri;

— in ordine alle iniziative ed ai programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.

Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta esecutiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23

Indennità

Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti il Collegio sindacale competono, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, le indennità stabilite dalle vigenti norme per i componenti i Consigli di amministrazione e i Collegi sindacali degli Enti regionali appartenenti al primo gruppo.

Ai componenti il Comitato tecnico-scientifico, che non siano dipendenti dell'Istituto, competono le stesse indennità previste per i componenti il Consiglio di amministrazione.

Ai componenti la Giunta esecutiva diversi dal Presidente compete anche una indennità pari al 50 per cento di quella prevista per il Presidente medesimo.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e qualora queste siano inferiori è dovuta la correzione della sola differenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, *Segretaria*:

Art. 24

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo.

In caso di cessazione dell'Istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti agli originari danti causa o, in difetto, alla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, *Segretaria*:

Art. 25

Finanziamento dell'Istituto

L'Istituto provvede alle sue attività:

a) con quote attribuite alla Regione dal bilancio statale;

b) con gli eventuali contributi della Regione stessa;

c) con il contributo degli altri enti pubblici e privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

d) con i redditi del proprio patrimonio;

e) con i proventi diversi stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale;

f) con gli utili derivanti dalle attività di produzione di cui all'articolo 5;

g) con ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, *Segretaria*:

Art. 26

Controllo

Il controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale è esercitato dalla Giunta regionale.

Sono sottoposte al controllo anche di merito, le deliberazioni concernenti lo Statuto, i programmi annuali e pluriennali di attività, il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, i regolamenti sui servizi generali e sanitari, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a lire 100.000.000, emissioni di prestiti e obbligazioni, assunzioni di mutui e prestiti, liti attive e passive e transazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, *Segretaria*:

Art. 27

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate all'articolo 26, secondo comma, divengono esecutive qualora entro trenta giorni dal loro ricevimento non ne venga pronunciato dalla Giunta l'annullamento per vizi di legittimità ovvero la non approvazione per motivi di merito.

Il termine è elevato a quaranta giorni per i bilanci, i regolamenti e i programmi.

Per una sola volta possono essere richieste all'Ente o essere assunti direttamente elementi istruttori; in tal caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronunce della Giunta sono adottate entro venti giorni dal ricevimento degli elementi integrativi o delle controdeduzioni richiesti all'Ente ovvero entro venti giorni dalla data del provvedimento con il quale la Giunta ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle delibere dell'Istituto ai programmi e agli indirizzi della Giunta e del Consiglio regionale.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla Giunta entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le predette deliberazioni divengono esecutive qualora non ne venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro venti giorni dalla data di ricevimento ovvero non vengano richiesti elementi istruttori. In tale ultimo caso si adotta il procedimento di cui al precedente terzo comma.

Per quanto concerne l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo, è confermata la procedura di cui all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, *Segretaria*:

Art. 28

Direttore

Per quanto concerne la direzione dell'Istituto valgono le disposizioni previste dall'articolo 13 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, *Segretaria*:

Art. 29

Personale

Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato: per quanto attiene al trattamento giuridico in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico per quanto attiene al regolamento organico e allo stato giuridico, sulla base di criteri concordati presso il Ministero della sanità fra le Regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra; per quanto attiene al trattamento economico e agli istituti normativi di carattere economico in base alla legge 7 marzo 1985, n. 97.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Presidente, la celebrità con cui procedono i lavori se da una parte

è conveniente per tutti, dall'altra credo che faccia passare sotto silenzio, per gli interventi che sinora non ci sono stati, la grave situazione del personale. L'articolo 29 parla di disciplina di lavoro, però io ne approfitto per segnalare che l'attività di questo Istituto zooprofilattico è sostanzialmente bloccata dalle carenze del personale stesso che sinora ha funzionato esclusivamente in virtù di borse di studio che l'Istituto zooprofilattico assegnava e che sono scadute, facendo cessare totalmente l'attività dell'ente stesso. Io volevo segnalare alla Giunta regionale, approfittando di questo articolo sul personale, quali sono i motivi che hanno determinato questa insostenibile situazione, situazione che si ripercuote pesantemente sull'attività dell'ente e quindi su tutta l'attività della Sardegna. Noi speriamo che l'approvazione di questa legge e quindi un nuovo consiglio di amministrazione, nuovi organi, riescano a far decollare un istituto che di per sé è benemerito ed è ora al tracollo finanziario e al tracollo di personale. Avrei voluto sapere dall'Assessore alla sanità quali sono i motivi che hanno impedito un intervento della Regione per sanare questa situazione. Siamo convinti che continuando di questo passo avremo un istituto soltanto sulla carta e scarso personale perché non intravediamo una precisa linea politica in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Qualifica e modalità di assunzione del personale laureato dei ruoli tecnici

Nelle more degli accordi previsti dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, il

personale laureato dei ruoli tecnici dell'Istituto è inquadrato nelle qualifiche previste dal primo comma dell'articolo 14 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e l'assunzione del personale stesso è effettuata in base alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 14. Costituisce titolo valutabile ai fini del concorso l'aver prestato attività di borsista presso l'Istituto.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è composta da un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria ovvero da un veterinario del servizio sanitario nazionale con almeno dodici anni di servizio; dal direttore dell'Istituto; da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è composta da un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria ovvero da un veterinario del servizio sanitario nazionale con almeno quindici anni di servizio, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario — di ruolo o fuori ruolo — in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia.

Le funzioni di Segretario delle commissioni di concorso sono esercitate da un funzionario regionale, esperto in materia amministrativa, nominato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, *Segretaria*:

Art. 31

Nomina del primo Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

Art. 32

Statuto

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione dello Statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto conto delle particolari esigenze locali.

Lo Statuto dovrà prevedere modalità di consultazione o partecipazione delle categorie interessate alle attività dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, in presenza di un dibattito così sollecito ed impegnato

su tutti questi provvedimenti di legge, il gruppo della Democrazia Cristiana sente l'esigenza di una breve sospensione per riflettere sulla prosecuzione dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni sospendo la seduta per quindici minuti.

(La seduta sospesa alle ore 11 e 57, viene ripresa alle ore 12 e 23).

Discussione della proposta di legge Meloni - Pigliaru - Cossu - Merella "Sull'inquadramento straordinario nel ruolo unico dei dipendenti dell'amministrazione regionale del personale delle Unità sanitarie locali della Sardegna ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979". (144)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge "Sull'inquadramento straordinario nel ruolo unico dei dipendenti dell'amministrazione regionale del personale delle Unità sanitarie locali della Sardegna ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. n. 761 del 1979".

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta concorda con la relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 1

Il personale delle unità sanitarie locali che, alla data del passaggio delle competenze dall'Assessorato degli affari generali e personale all'Assessorato all'igiene e sanità, disposto dalla legge regionale n. 18 del 13 agosto 1985, era comandato ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 presso l'Amministrazione regionale, è inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con le modalità stabilite dalle leggi regionali n. 25 del 1981 e n. 51 del 1978, salvo che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, non opti per la permanenza nei ruoli unici del personale del Servizio sanitario nazionale.

Gli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal presente articolo hanno luogo nei limiti delle disponibilità della tabella "B" allegata alla legge regionale n. 51 del 1978; l'Amministrazione regionale, tuttavia, è autorizzata ad inquadrare, anche in sovrannumero, il personale, salvo il riassorbimento da operarsi in occasione delle normali vacanze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 2

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge - rispetto a quelli già previsti dalle specifiche leggi per la dotazione organica dell'Amministrazione regionale - stimati in lire 100.000.000 annui, a partire dal 1986, si fa fronte attraverso l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge "Contributo regionale a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive". (85)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Contributo regionale a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive"; relatore l'onorevole Pili.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pili, relatore.

PILI (P.S.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive, un contributo annuo sulle spese di assicurazione e gestione che tali

consorzi sostengono per la tutela assicurativa delle colture ammesse, determinate, con proprio decreto, dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le organizzazioni professionali agricole regionali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Il contributo regionale non potrà superare il 30 per cento della spesa annua di assicurazione e di gestione della Cassa sociale, accertate in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 2

L'erogazione del contributo avverrà entro 30 giorni dall'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di competenza da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con apposito decreto dell'Assessore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 3

L'Amministrazione regionale è parimenti autorizzata ad anticipare, a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive, il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dalla Intendenza di finanza.

I consorzi di difesa rimborseranno detti

importi all'Amministrazione regionale, con versamento sul Fondo di solidarietà regionale, di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, entro 30 giorni dalla data di erogazione da parte dello Stato dei contributi di propria competenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 4

A partire dalla campagna 1985 il contributo regionale previsto dalla presente legge esclude qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto per danni causati da grandine, gelo e brina o da altri eventi calamitosi successivamente ammessi all'assicurazione agevolata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 4 bis

Le provvidenze di cui agli articoli precedenti sono concesse, con le medesime modalità, anche agli organismi elencati nel secondo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 5

L'onere della presente legge è valutato in annue lire 300.000.000 e fa carico sul Fondo regionale di solidarietà in agricoltura istituito con legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

Nel capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1985, corrispondente al capitolo 06120 del bilancio per l'anno 1984 sarà iscritta la somma di lire 300.000.000.

Al predetto onere nonché a quello relativo agli anni successivi si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Deiana - Meloni:

"L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, a partire dall'anno 1986, in annue lire 300.000.000 fa carico sul fondo regionale di solidarietà in agricoltura istituito con legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 (cap. 06120).

Al predetto onere si fa fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento n. 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo alla fine della seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Atzori Villio - Orrù - Pili - Zurru - Baghino - Oppi - Maracini - Mereu Orazio: "Erogazione di contributi per favorire le attività delle organizzazioni professionali dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico sociale".

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per dirle, signor Presidente, che nonostante tutta la buona volontà di dare il nostro contributo per il buon andamento non soltanto della discussione dei provvedimenti di legge, ma anche dei lavori del Consiglio regionale, ci viene l'impulso, senza mancare assolutamente di rispetto ai colleghi, al Consiglio intero, ma soprattutto alla Presidenza, di uscire dall'Aula, perché non siamo in condizioni di discutere i provvedimenti stessi.

Noi eravamo in possesso di un ordine del giorno che mi è stato dato dagli uffici della Presidenza nell'ultima tornata consiliare, precisamente venerdì. Stamattina ho appreso che l'ordine del giorno è cambiato, tant'è che i progetti di legge in discussione non sono iscritti nell'ordine del giorno di cui ero in possesso. La proposta di legge numero 53 in discussione,

per esempio, non risulta elencata qui, né in ordine cronologico, né in ordine progressivo.

Io vorrei chiederle, signor Presidente, come si può procedere nella discussione di provvedimenti legislativi se i consiglieri regionali non sono in grado neanche di visionarne il titolo, e se è possibile ottenere una breve sospensione per prendere almeno visione di questi provvedimenti.

Caro Barranu, quando ti fa comodo, tu discuti alla rovescia. Io ricordo il chiasso che facevate, quando voi eravate all'opposizione, per minuzie; non è serio da parte tua farmi notare che non sono cose di cui dobbiamo discutere. Tutti i provvedimenti di legge che voi, come maggioranza portate qui in Consiglio regionale sono cose serie; e le cose serie, caro Barranu, devono essere discusse, soprattutto da chi ha la volontà di seguire i lavori consiliari con un certo interesse, e io credo di essere, molto modestamente, fra questi. Per concludere, signor Presidente, avevo intenzione di intervenire su questo disegno di legge e sugli altri che dovremo discutere ma non posso farlo proprio perché non li conosco.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, lei ha parlato sull'ordine dei lavori, non sulla proposta di legge numero 53, però è la sostanza che conta. Le faccio presente che l'ordine del giorno è quello stabilito dalla conferenza dei capigruppo, fatta eccezione per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e l'esercizio provvisorio del bilancio del Consiglio regionale. La stessa conferenza dei capigruppo aveva dato l'assenso preventivo a che, nel momento in cui questi disegni di legge fossero stati licenziati in Commissione, sarebbero stati inseriti nell'ordine del giorno in quanto urgenti.

Per quanto attiene alla necessità di aggiornarsi, i consiglieri usano recarsi anche in Consiglio regionale per prendere visione dei disegni di legge. Inoltre i gruppi, il suo come gli altri gruppi, possono sempre chiedere delle sospensioni. Il Gruppo democristiano ha chiesto, anche stamattina, la sospensione dei lavori perché intendeva verificarne l'andamento e coordinare i propri lavori, ed è stata accordata paci-

ficamente da parte di tutti i gruppi. Se lei avesse chiesto di sospendere per dieci minuti o un quarto d'ora, o se lo chiedesse, credo che nessuno sollevarebbe delle obiezioni.

MURRU (M.S.I.-D.N.). La ringrazio Presidente per questa precisazione. Ciò che vorrei far notare come consigliere regionale, quindi come addetto ai lavori, è che questo modo di procedere deve tener conto anche delle esigenze dei singoli consiglieri non soltanto di quanto decide la conferenza dei capigruppo, soprattutto quando un disegno di legge viene inserito all'ultimo momento.

Comunque, Presidente, chiedo che la proposta di legge numero 53 venga discussa in una prossima seduta del Consiglio e si proceda con i provvedimenti che abbiamo in carico dalla scorsa tornata per darmi la possibilità di visionare quel provvedimento e tutti gli altri che sono inseriti nell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta e la proposta di legge numero 53 è inserita al primo punto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Discussione della legge regionale 23/10/85 rinviata "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo". (CCV)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 23 ottobre 1985, numero CCV, rinviata, concernente: "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo"; relatore l'onorevole Meloni.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*.
La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO I

Disciplina dell'attività agrituristica

Art. 1

Elenco degli operatori agrituristici

E' istituito l'Elenco regionale degli operatori agrituristici, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

L'autorizzazione comunale di cui al successivo articolo 2 è condizione necessaria per l'iscrizione all'Elenco.

Per l'iscrizione all'Elenco gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere imprenditori agricoli, singoli o associati, o loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice civile;

b) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è approvato ai sensi della lettera n) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore al turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 2

Autorizzazione comunale

L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato ad autorizzazione comunale.

L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività agrituristica. Nella domanda devono essere indicate le attività agrituristiche che si intendono esercitare e precisate le caratteristiche della azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico.

Il Comune, entro trenta giorni, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, rilascia l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 3

Ricorso contro il diniego o il mancato rilascio dell'autorizzazione

L'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione di diniego di rilascio dell'autorizzazione, può presentare ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

L'interessato, trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, può presentare ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale contro il mancato pronunciamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 4

Definizione di attività agrituristiche

Sono considerate agrituristiche, ai fini della presente legge, le attività di ricezione e ospitalità svolte dall'imprenditore agricolo, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola.

Rientrano fra tali attività:

a) la concessione di ospitalità per soggiorno turistico, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, limitatamente ad un massimo di sei camere e dieci persone per l'ospitalità in immobili ed un massimo di cinque piazzole e quindici persone per la sosta di campeggiatori;

b) la somministrazione di pasti e bevande, prevalentemente prodotti o lavorati nell'azienda agricola;

c) la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali, provenienti dall'azienda anche in forma associata;

d) l'organizzazione di attività ricreative nell'ambito dell'azienda, ivi comprese le attività di turismo equestre e di pesca sportiva;

e) l'organizzazione di vacanze-lavoro per il tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turistico-sportive.

Sono utilizzabili ai fini agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo posta sul fondo, o gli edifici esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso, o edifici esistenti in borghi o centri abitati, nei quali abbia la propria abitazione un imprenditore agricolo che svolge la sua attività in un fondo sito nel territorio del medesimo comune o di comune limitrofo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 5

Obblighi dell'operatore turistico

Agli operatori autorizzati ai sensi della presente legge il comune rilascia un certificato di operatore agrituristico, indicante l'oggetto dell'attività praticabile dall'operatore ed i limiti e modi di esercizio della stessa.

L'operatore agrituristico ha l'obbligo:

a) di esporre al pubblico il certificato di cui al comma precedente;

b) di esercitare le attività consentite, nei limiti e modi indicati nel certificato stesso;

c) di dichiarare annualmente in quale periodo dell'anno, comunque non inferiore a 90 giorni, si impegna a praticare l'offerta agrituristica e quali tariffe intende applicare nell'anno in corso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 6

Conservazione della destinazione agricola

Lo svolgimento dell'attività indicata nel certificato di operatore agrituristico non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 7

Revoca dell'autorizzazione

Qualora si accerti che l'operatore agriturismo sia venuto meno agli obblighi di cui all'articolo 5, ovvero abbia perduto i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco previsto dall'articolo 1, ovvero sia stato cancellato dallo stesso Elenco, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Del provvedimento è data immediata comunicazione all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed all'interessato.

L'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8

Revisione dell'Elenco regionale

La Regione, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 1, ogni tre anni provvede alla revisione degli iscritti all'Elenco degli operatori agrituristici per verificare il possesso dei requisiti previsti.

Avverso l'eventuale cancellazione d'ufficio l'operatore può, entro 30 giorni, presentare ri-

corso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO II

Incentivi per l'attività agrituristica

Art. 9

Contributi in conto capitale

A favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono praticare l'attività agrituristica nelle zone delimitate ai sensi del successivo articolo e sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa ammassa, per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento e la ristrutturazione dei locali da destinare all'attività agrituristica e la realizzazione di posti di ristoro e di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;

b) la realizzazione, limitatamente agli edifici esistenti, di servizi igienici e di opere relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque luride, all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, ai collegamenti telefonici, alle strade poderali di accesso agli immobili da destinare all'attività agrituristica;

c) l'arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;

d) la sistemazione obbligatoria di cartelli e indicatori stradali;

e) l'allestimento di aree e servizi per piazzole di sosta nei limiti di cui all'articolo 4.

La misura del contributo in conto capitale è elevata al 50 per cento della spesa ammessa in favore dei soci di cooperative agricole, a condizione che vivano stabilmente nelle abitazioni di cui si chiede il miglioramento ai fini agrituristici.

Gli acquisti e le spese ammissibili a contributo non possono eccedere quanto occorrente per la realizzazione di dieci posti-letto e devono rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e le caratteristiche ambientali delle zone interessate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ZURRU, Segretario:

Art. 10

Delimitazione delle zone di applicazione degli incentivi

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura di concerto con l'Assessore del turismo, sentita la competente Commissione consiliare, sono annualmente delimitate le zone nelle quali si applicano le provvidenze di cui agli articoli 9 e 12.

Tali zone, coincidenti preferibilmente con interi comprensori o comunità montane, sono prescelte sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) presenza di attività agrituristiche già avviate;

b) possibilità di realizzare progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale, ai sensi dell'articolo 16;

c) presenza di tipologie di insediamento rurale particolarmente idonee a favorire la nascita e lo sviluppo di attività agrituristiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ZURRU, Segretario:

Art. 11

Procedure per la concessione

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 9 si applicano le norme vigenti in materia di contributi per le opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle concernenti la concessione della anticipazioni e l'accreditamento dei fondi agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ZURRU, Segretario:

Art. 12

Mutui agrituristiche

Ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 9 sono concessi altresì mutui a tasso agevolato per la parte della spesa ammessa non coperta dal contributo.

A tal fine è costituito il "Fondo regionale per i mutui agrituristiche", con una dotazione di lire 450.000.000; il Fondo è disciplinato dalle norme di cui all'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

I mutui, che potranno avere la durata massima di dodici anni, saranno concessi al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, e disciplinati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario in quanto applicabili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 13

Vincolo di destinazione
e restituzione dei contributi

I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data di erogazione dell'ultima rata di contributo.

La violazione della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione dei contributi percepiti dal beneficiario.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, di cui all'articolo 7, comporta ugualmente l'obbligo di restituzione dei contributi percepiti ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro erogazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14

Divieto di cumulo

I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi, afferenti agli immobili ad uso agri-

turistico, concessi dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 15

Attività di studio e di ricerca
e formazione professionale

La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali e in collaborazione con l'Università, le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale degli operatori agrituristiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 16

Promozione dell'agriturismo

La Regione incentiva e coordina, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, anche attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale; sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale, con particolare attenzio-

ne per le zone interne e per le aree prive di insediamenti industriali, favorisce la diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; organizza convegni e cura la pubblicazione di materiale divulgativo; provvede ad una pubblicazione regionale nella quale vengono indicate nominativamente le iniziative agrituristiche in atto con le relative caratteristiche nonché le tariffe praticate nel periodo in corso.

Gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono l'informazione sulle attività agrituristiche nel territorio, al fine di diffondere tra gli imprenditori agricoli la conoscenza della problematica agrituristica.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma pluriennale di promozione dell'agriturismo, contenente l'indicazione delle iniziative da attuare o da incentivare e la ripartizione del relativo stanziamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 17

Soppressione del Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie

Il Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiare, istituito con la legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, è soppresso.

Le disponibilità relative saranno utilizzate:

a) quanto a lire 450.000.000, per la costituzione del Fondo di cui al precedente articolo 12;

b) quanto a lire 450.000.000, per costituire la competenza del capitolo 06229-03;

c) quanto a lire 100.000.000, per costi-

tuire la competenza del capitolo 06229-05.

Le ulteriori disponibilità esistenti nel Fondo soppresso saranno versate anch'esse, dopo la definizione delle pratiche in corso di istruttoria, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 12.

La legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, è abrogata.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Zurru - Atzori Villio:

"L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Art. 17

(Norma finanziaria)

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 verrà istituito il seguente capitolo "Versamento da parte del Banco di Sardegna delle disponibilità del fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, di cui alla L.R. 2 maggio 1972, n. 6 (art. 6 presente legge)" con lo stanziamento di L. 1.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 verranno istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:

"Contributo in conto capitale per la realizzazione di opere agri-turistiche (art. 8 della presente legge)" (2.1.2.4.3.3.10.24) L. 450.000.000

"Somma da versare al fondo regionale per la concessione di mutui agri-turistici (art. 11 della presente legge)" (2.1.2.6.3.5.10.24) L. 450.000.000

"Spese per l'attuazione di programmi di promozione dell'agriturismo (artt. 4 e 15 della presente legge)" (2.1.1.4.1.2.10.24) L. 100.000.000

IX LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

18 DICEMBRE 1985

Alle spese per l'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1986, valutati in L. 1.000.000.000 annue che graveranno sui capitoli dei bilanci della Regione corrispondenti ai sopraindicati capitoli, si farà fronte con l'utilizzo della quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dal suo naturale incremento". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ZURRU, Segretario:

Art. 18

Norma finanziaria

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 43703 - (Nuova istituzione) - Versamento da parte del Banco di Sardegna della disponibilità del Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6 (art. 17 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale del bilancio della Regione per l'anno

finanziario 1985 sono istituiti i seguenti capitoli, con gli stanziamenti sotto indicati:

Capitolo 06229-03 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.24 - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 9 della presente legge)

lire 450.000.000

Capitolo 06229-04 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.6.3.5.10.24 - Somma da versare al Fondo regionale per la concessione di mutui agrituristici (art. 12 della presente legge)

lire 450.000.000

Capitolo 06229-05 - (Nuova istituzione) - 2.1.1.4.1.2.10.24 - Spese per l'attuazione di programmi di promozione dell'agriturismo (artt. 15 e 16 della presente legge)

lire 100.000.000

Alle spese per l'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1985, valutati in lire 1.000.000.000 annue, che graveranno sui capitoli dei bilanci della Regione corrispondenti ai sopraindicati capitoli, si farà fronte con l'utilizzo della quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'industria. Ne ha facoltà.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Presidente, credo vada fatta una breve riflessione sul coordinamento da verificare tra l'emendamento numero 1 testè approvato dall'Aula e il contenuto dell'articolo 18 poiché l'emendamento reca norma finanziaria e l'articolo 18 reca ugualmente norma finanziaria. Probabilmente si tratta di un disguido dei proponenti. L'emendamento o deve ritenersi sostitutivo totale di entrambi gli articoli, il 17 e il 18, oppure sostitutivo solo dell'articolo 18, stando a quanto secondo i canoni ordinari della ermeneutica possiamo immaginare. Pertanto credo che l'Aula prima di pronunciarsi debba fare una riflessione per non approvare una seconda norma finanziaria.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 1 che abbiamo votato come sostitutivo totale dell'articolo 17 si intende invece sostitutivo totale

IX LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

18 DICEMBRE 1985

dell'articolo 18. Pertanto riprendiamo dall'articolo 17. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1 inteso come sostitutivo totale dell'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Approvazione del testo unificato del disegno di legge n. 139 e della proposta di legge n. 24; del disegno di legge n. 133; della proposta di legge n. 61; delle leggi regionali rinviata n. CCIV e n. CCVI.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge numero 24 e del disegno di legge numero 139, del disegno di legge numero 133, della proposta di legge numero 61 e delle leggi regionali rinviata numero CCIV e CCVI.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge numero 24 e del disegno di legge numero 139:

presenti	68
votanti	68
maggioranza	35
favorevoli	52
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge nume-

ro 133:

presenti	68
votanti	68
maggioranza	35
favorevoli	50
contrari	18

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 61:

presenti	68
votanti	68
maggioranza	35
favorevoli	65
contrari	3

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCIV.

presenti	68
votanti	68
maggioranza	35
favorevoli	49
contrari	19

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCVI:

presenti	68
votanti	68
maggioranza	35
favorevoli	51
contrari	17

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Ba-

IX LEGISLATURA

LXXXIX SEDUTA

18 DICEMBRE 1985

ghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Catte - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Manunza - Marracini - Meloni - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pigliaru - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, della proposta di legge numero 144, del disegno di legge numero 85 e della legge regionale rinviata numero CCV.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 144:

presenti	69
votanti	69
maggioranza	35
favorevoli	61
contrari	8

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 85:

presenti	69
votanti	69
maggioranza	35
favorevoli	53

contrari 16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCV:

presenti	69
votanti	69
maggioranza	35
favorevoli	55
contrari	14

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri: Aresti - Asara - Atzeni - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Catte - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Meloni - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pigliaru - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 34.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

**TIPOGRAFIA
PASSAMONTI**